

**Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58**

***Articolo 30-ter (Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)***

L'articolo 30-ter, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, introduce a decorrere dal 1° gennaio 2020 un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la **riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi**.

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un **contributo** pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i **tre anni successivi**, per un totale di quattro anni.

Si prevede l'erogazione parametrati all'ammontare dei tributi locali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione. Vi rientrano quindi l'Imu, la Tasi, l'occupazione di suolo pubblico, la tassa sui rifiuti, l'imposta comunale sulla pubblicità. Il contributo può arrivare sino a coprire il 100% delle tasse locali corrisposte, fermo restando la disponibilità dei fondi necessari. Osserviamo come l'agevolazione sia prevista «a regime», senza limiti temporali.

In particolare, le agevolazioni, secondo quanto dispongono i **commi 1 e 2**, sono concesse in favore dei soggetti esercenti attività imprenditoriali nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. L'agevolazione è **circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita**.

Si ricorda che l'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, reca le seguenti definizioni:

- **esercizi di vicinato**: quelli con superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- **medie strutture di vendita**: gli esercizi con superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

La disciplina di favore opera nei confronti dei predetti soggetti, ove procedano all'**ampliamento di esercizi commerciali già esistenti** o alla **riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi**, siti nei territori dei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti.

L'ultimo periodo del comma 1 specifica che le disposizioni del presente capo **non costituiscono** in alcun caso **deroga** alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

*Con riferimento all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa, si ricorda che il D.Lgs. n. 114/1998, all'articolo 6 (rubricato programmazione della rete Articolo 30-ter distributiva), ha demandato alle regioni la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, al fine del perseguimento di una serie di obiettivi, indicati nello stesso articolo 6, comma 1, tra i quali valorizzare la funzione commerciale al fine della **riqualificazione del tessuto urbano**, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio (lettera c)); **salvaguardare e riqualificare i centri storici** anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale (lettera d)); **salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari** anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale (lettera e)); **favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato**, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione (lettera f)); **assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità ed all'efficienza della rete distributiva** (lettera g)). Alle regioni, è stato dunque demandato il compito di fissare i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli **strumenti urbanistici comunali individuino**: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali; c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.*

*Le regioni, nel definire gli indirizzi generali - con il **parere obbligatorio delle rappresentanze locali** e con la consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio - devono tener conto, tra l'altro, di una serie di caratteristiche degli ambiti territoriali di riferimento, tra cui i centri di minore consistenza demografica.*

*I comuni sono stati vincolati ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.*

### Esclusioni

Il **comma 3** esclude dall'agevolazione le seguenti attività:

• attività di **compro oro**, definita ai sensi del D.Lgs. n. 92/2017. Il citato decreto legislativo ha introdotto una disciplina antiriciclaggio *ad hoc* per il settore dei compro oro. In particolare, le operazioni di *compro oro* consistono nella compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, ovvero nella permuta di oggetti preziosi usati. Le

norme hanno istituito un apposito registro degli operatori in tale attività, che hanno specifici obblighi di identificazione della clientela. Per le transazioni compiute dai *compro oro* si applica uno specifico regime di tracciabilità;

• **sale scommesse** o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S (R.D. 773/1931). Si tratta degli apparecchi idonei per il gioco lecito, vale a dire quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, *slot machine*, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, *videolottery*.

Il successivo **comma 4 esclude** dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già in esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria che sia ad esso direttamente e/o indirettamente riconducibile

### **Assegnazione dei fondi**

Il legislatore ha stanziato specifiche risorse per l'erogazione dei contributi da parte dei Comuni: 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con un decreto ministeriale saranno attribuiti i fondi ai Comuni, i quali dovranno iscrivere nel proprio bilancio una specifica voce di spesa destinata all'erogazione dei contributi alle attività interessate. I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate e, in caso di insufficienza, saranno ripartite in base all'ordine di arrivo delle richieste, in una sorta di «meccanismo a sportello». Fondamentale quindi per gli esercenti sarà la tempestività nella presentazione delle istanze.

Ai sensi del comma 7, i contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il comma 8 individua i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste al comma 5: i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

Si ricorda al riguardo che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 223/2006, le attività commerciali (come individuate dal D.Lgs. n. 114/1998), non sono soggette ad iscrizione a registri abilitanti ovvero al possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande

### **La presentazione delle richieste**

Le richieste, redatte su un modello dedicato e corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovranno essere presentate direttamente al Comune di riferimento, a pena di decadenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai tributi pagati nell'anno di imposta precedente, a partire dal 2020. Il Comune è chiamato a effettuare i controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti e a stabilire l'importo del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento dei fondi assegnati. L'importo di ciascun contributo è determinato in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a 6 mesi.

### **Le implicazioni operative**

L'agevolazione è di immediata applicazione, in quanto il decreto previsto dall'articolo 30-ter è funzionale unicamente a ripartire le risorse. Non occorre che il Comune adotti uno specifico regolamento in proposito. Ciò che invece gli enti sono chiamati a fare è:

- a) fornire adeguata informazione e pubblicizzazione alla possibilità di ottenere le agevolazioni;
- b) individuare la procedura operativa da seguire. Se la responsabilità del procedimento, infatti, viene posta dalla norma in capo al responsabile dell'ufficio tributi, a essere coinvolti sono più soggetti, dall'ufficio Suap per le verifiche inerenti i requisiti tecnici, la polizia municipale per eventuali controlli in loco, i concessionari esterni nella gestione dei tributi locali che riscuotono le somme, eccetera;
- c) stanziare nell'entrata del bilancio il contributo ministeriale e il corrispondente stanziamento di spesa necessario al trasferimento alle imprese;
- d) istruire la pratica e assegnare le risorse ai beneficiari;
- e) liquidare e pagare i contributi;
- f) presentare il rendiconto al ministero.

Si osserva che diversi comuni, con il fine di incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e promuovere in particolare il rilancio dei propri centri storici, hanno previsto la concessione di agevolazioni a favore di imprese esercenti le attività indicate dalla proposta di legge. Tali agevolazioni, in vari casi, consistono – come peraltro prevede anche la proposta di legge in esame – nella esenzione totale o parziale, per i primi anni dall'inizio dell'attività, delle imposte sugli immobili utilizzati direttamente ovvero anche indirettamente per l'esercizio dell'attività d'impresa e/o dall'imposta comunale sulla pubblicità. Si richiama, in proposito, e a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento per la promozione ed incentivazione delle attività imprenditoriali del Comune di Sassari (delibera Cons. Com. n. 61/2011, come modificata con succ. delib. Comunali Delib. n.

9/2014, n. 17/2015 e n. 20/2015), nonché il Regolamento per la concessione di benefici a nuove attività che si insediano nel centro storico del Comune di Siena (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 241/2015), nonché il Regolamento per la concessione di benefici a nuove attività che si insediano nei centri storici del Comune di Spoleto adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 15 del 10 aprile 2014).

Articolo 30-ter

Il comma 10 richiama la disciplina sugli aiuti di Stato cd. "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, disponendo che, per poter usufruire delle misure agevolative, è necessario che non siano superati i limiti ivi previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. I contributi, inoltre, non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla legge in esame o da normative statali, regionali.

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare alla Commissione europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri Articolo 30-ter .